



**PATTO TERRITORIALE DI COMUNITA' PER
LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI,
LA SALUTE E LA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
E LA LEGALITA'**



Catanzaro, 4 luglio 2025



**PATTO TERRITORIALE DI COMUNITA' PER LA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI,
LA SALUTE E LA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
E LA LEGALITA'**

tra

PREFETTURA – U.T.G. DI CATANZARO

e

PROVINCIA DI CATANZARO

COMUNE DI CATANZARO

COMUNE DI LAMEZIA TERME

QUESTURA DI CATANZARO

COMANDO PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI DI CATANZARO

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANZARO



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANZARO

INPS DI CATANZARO

INAIL DI CATANZARO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO

CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI – CGIL, CISL, UIL, UGL, USB

**ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DATORIALI – UNINDUSTRIA, CNA,
CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CIA,
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, LEGACOOOP**

ANMIL CATANZARO

**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI
CATANZARO**

**ALBO DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI
LUOGHI DI LAVORO DELLE PROVINCE DI CATANZARO, CROTONE
E VIBO VALENTIA**



PREMESSO CHE

- la problematica della regolarità delle prestazioni lavorative e quella della sicurezza nei luoghi di lavoro assumono rilevanza centrale a livello economico e sociale;
- il rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese, che sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza sul lavoro e contrattuali posti in essere da imprese concorrenti;
- attraverso la collaborazione ed il coordinamento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza del lavoro è possibile porre in essere utili sinergie per la piena attuazione delle norme in argomento, al fine di ridurre il verificarsi di infortuni sul lavoro;

RITENUTO

- opportuno delineare un modello di prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nella consapevolezza che una sempre più diffusa formazione ed un crescente impiego di risorse tecnologiche di supporto agli operatori economici possano costituire strumenti per conseguire adeguati livelli di salute e sicurezza dei lavoratori;
- che la tutela del diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro costituisca un impegno di natura prioritaria delle Istituzioni e della società civile, la cui attuazione richiede azioni organiche ed integrate nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, con lo sviluppo di iniziative di prevenzione, di informazione e formazione, che possano elevare i livelli culturali e le capacità di percepire il rischio in ambiente lavorativo;



RILEVATA

- l'esigenza di supportare un sistema integrato di scambio informativo tra tutti gli Enti preposti alle attività di verifica e di controllo, le Amministrazioni pubbliche e le Parti Sociali firmatarie, utilizzando le banche dati già costituite e promuovendone il costante popolamento per i profili di rispettiva competenza;
- la necessità di sviluppare proficue collaborazioni tra le Istituzioni, le Parti Sociali, le Associazioni datoriali, gli Operatori Economici già dotati di elevato *know how* - che hanno avviato *best practices* sotto il profilo della conoscenza e della formazione – e l'Università degli Studi di Catanzaro;
- l'opportunità di prevedere forme di incentivazione, prendendo spunto dalle regole previste da INAIL per la riduzione del premio assicurativo, che, oltre alle consuete oscillazioni del tasso di tariffa, è rivolto ai datori di lavoro che operano al di là della corretta applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando interventi rafforzativi della medesima, ferme restando le rispettive competenze di ciascun ente firmatario in materia;
- la necessità di integrare gli interventi di tutti i soggetti coinvolti, attraverso la valorizzazione dei contributi specifici, secondo gli ambiti funzionali delle rispettive attribuzioni, al fine di rendere più incisiva ed unitaria l'azione a tutela della salute dei lavoratori, nonché di promuovere, sostenere e diffondere la cultura della salute e della sicurezza attraverso l'organizzazione di specifici percorsi formativi aggiuntivi rivolti ai lavoratori, ai preposti, agli addetti alle emergenze e al primo soccorso aziendale, agli RLS, RLSS, RLST, RSPP, ASP, ai Dirigenti e ai Datori di Lavoro (a tutte le figure individuate dal D. Lgs. N.81/2008);

RILEVATO CHE

- secondo i dati INAIL le denunce di infortunio mortale sono state in Italia 1275 nel 2022, 1187 nel 2023 e, secondo i primi dati, 1090 nel 2024, e che nella provincia di Catanzaro le denunce di infortunio



mortale sono state 7 nel 2022, 8 nel 2023 e, secondo i primi dati, 7 nel 2024, ai quali si aggiungono quelli “ignoti” in quanto avvenuti nelle pieghe del “*lavoro nero*”, o in ambito sommerso in cui si moltiplicano inaccettabili tragedie, senza contare le denunce di malattie professionali;

- tra i settori più colpiti ci sono l'Industria, i Servizi, l'Agricoltura, l'Edilizia e l'Artigianato;
- la crescente precarizzazione del lavoro costringe molti lavoratori a mutare spesso mansione, contesto lavorativo e procedure, esponendoli a rischi sempre maggiori;
- spesso le mansioni più pericolose sono affidate ad aziende, anche in forma cooperativa, di servizi con personale mal retribuito, poco formato, assunto con contratti di breve durata, o costretto ad operare con ritmi e carichi di lavoro inadeguati, in una combinazione rovinosa che aumenta il rischio di errori fatali;
- sussiste un incremento esponenziale delle commesse ed anche del relativo impiego di maestranze sui cantieri, in particolar modo edili, a motivo delle opere che vengono realizzate con le risorse del PNRR;
- quando sussistono condizioni di lavoro sicuro e dignitoso, si pongono anche le basi per evitare ogni forma di conflittualità sociale;

VISTI

- l'art. 14, comma 2, lett. g) del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, il D.M. interno 2 settembre 2021 e il D.M. interno 14 marzo 2012;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (recante il T.U. 81/2008 sulla “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) e s.m.i., in particolare il D.L. 146/2021 e la relativa legge di conversione n. 215/2021 con cui sono state riconosciute le medesime competenze di vigilanza e ispezione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e alle Aziende Sanitarie Locali in tutti i settori di attività lavorativa, e riformulati, tra gli altri, gli artt. 13 e 14 del TUSL; D.P.R. n.177 del 14 settembre 2011 - Regolamento recante le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambiti sospetti di inquinamento o confinati; Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di



lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata e gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione; Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi”; Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”; Decreto del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2014 “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” e tutte le altre leggi, decreti, regolamenti e Accordi Stato Regioni di riferimento, i C.C.N.L. e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Patto;

- l’A.S.R. del 17 aprile 2025, pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025;
- il “Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025”, per il quale in data 6 agosto 2020, con Repertorio n.127 CSR è stata sancita un’Intesa – in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n.131 tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano;
- la Legge 10 dicembre 2014, n.183 e il relativo decreto attuativo D.Lgs. 14 settembre 2015, n.151 recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale che hanno istituito l’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, che svolge attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56 ed in particolare l’articolo 31, comma 12;
- l’art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.177, e il discendente Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, che attribuiscono all’Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via preminente, dei compiti del comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

CONVENGONO

di sottoscrivere il presente Patto Territoriale di Comunità, confermando la necessità di legalità in tutte le fasi del processo produttivo, con particolare riferimento al contrasto del lavoro irregolare e all'osservanza delle norme di sicurezza, in un quadro generale di legalità.

Art. 1

Rafforzamento della raccolta delle informazioni condivise

Le Parti si impegnano, nel rispetto dei principi di autonomia e sussidiarietà nonché delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria e sul segreto d'ufficio e mantenendo uno spirito di leale collaborazione, ad intensificare lo scambio reciproco delle conoscenze e l'analisi dei dati da fonti diverse e a condividere i rispettivi parametri di misurazione, adottati per implementare il livello della sicurezza.

La condivisione di elementi di analisi e di valutazione delle situazioni è finalizzata ad orientare le capacità di intervento dei soggetti competenti in materia di prevenzione e vigilanza a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e ad elaborare analisi reali dei fenomeni.

In particolare, dovrà essere supportato il potenziamento, ove possibile, e l'interoperabilità dei Sistemi Informativi in uso ai singoli soggetti.

Art. 2

Coordinamento delle attività di controllo

Nell'ambito di un sistema efficace di controlli in un'ottica preventiva oltre che sanzionatoria, e nel rispetto del coordinamento previsto dall'art. 7 del del d.lgs. n. 81/2008, gli organi di vigilanza di cui all'art.



13 del d.lgs. n. 81/2008, sulla base delle indicazioni, degli obiettivi e delle programmazioni delle rispettive Istituzioni, provvederanno alla reciproca informazione circa i profili di coordinamento relativi alla programmazione e la pianificazione dell'attività di controllo ed individueranno le modalità più idonee per condividere l'organizzazione di controlli congiunti o coordinati e per evidenziare possibili criticità e definire azioni correttive, ferme restando le previsioni normative che individuano competenze, ruoli e profili di coordinamento.

L'interscambio dei dati statistici e in forma aggregata, e l'esame di diversi aspetti è finalizzato, tra l'altro, all'emersione dei profili di criticità conseguenti alle carenze in materia di sicurezza (es. fattispecie di lavoro nero coesistenti al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza), possibili esclusivamente con una corretta interazione tra soggetti che operano sul territorio.

La necessità dell'interscambio di dati assume particolare rilevanza, con particolare riferimento alle tendenziali modalità di esecuzione degli appalti che, spesso, vedono il proliferare di sub appalti e sub affidamenti, restituendo una parcellizzazione delle commesse, con conseguente necessità di mantenere alti gli standard di sicurezza, anche per i lavoratori dipendenti delle ditte subappaltatrici.

L'interscambio informativo riguarderà anche gli esiti delle verifiche preventive finalizzate a riscontrare, nell'ambito delle attività di controllo, l'avvenuta istituzione ed attuazione, da parte dei soggetti ispezionati, dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. "M.O.C.G."), ex art. 30 del D.lgs. 81/08 s.m.i., che prevedono le responsabilità, i poteri, i compiti e le procedure per prevenire i reati presupposto di cui agli artt. 589 ("Omicidio colposo") e 590, comma 3 ("Lesioni personali colpose") c.p., configurabili la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ex art. 25-septies del D.lgs 231/2001, nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Le risultanze del coordinamento saranno riportate, salvo il coordinamento di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 81/2008, al Tavolo Permanente di cui all'art.4.

Art. 3

Best Practices



I Soggetti firmatari del presente Patto, la cui attività è finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità presente nei diversi settori produttivi, specialmente nei settori maggiormente interessati dal fenomeno degli infortuni sul lavoro, si impegnano a diffondere indicazioni e “*buone pratiche*”, al fine di migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle competenze di ciascuno, nelle forme consentite dai rispettivi ordinamenti e compatibilmente con le risorse umane disponibili.

Per i datori di lavoro in qualsiasi settore, oltre ad una corretta applicazione delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ad interventi atti a migliorare le dinamiche di prevenzione infortuni e malattie professionali all'interno delle imprese, potranno essere previste forme di incentivazione, prendendo spunto dalle regole previste da INAIL per la riduzione del premio assicurativo, che, oltre alle consuete oscillazioni del tasso di tariffa, è rivolto ai datori di lavoro che operano al di là della corretta applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando interventi rafforzativi della medesima, ferme restando le rispettive competenze di ciascun ente firmatario in materia.

Art. 4

Tavolo permanente di coordinamento / Cabina di regia

Viene costituito presso la Prefettura – U.T.G. di Catanzaro il Tavolo di Coordinamento permanente per la prevenzione degli infortuni, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la legalità, presieduto dal Prefetto o da un suo Delegato, al quale partecipano i rappresentanti dei soggetti firmatari del presente Patto, oltre a quelli del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, d'intesa con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con i seguenti compiti, fermo il rispetto del coordinamento previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 81/2008:

- monitorare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro in tutti i settori economico – produttivi e promuovere la raccolta delle notizie, comprese quelle relative a precursori di situazioni potenzialmente a rischio, compresi i mancati infortuni (*near misses*);
- monitorare le forme di lavoro irregolare o svolto in condizioni non dignitose, a causa di sfruttamento, discriminazioni, caporalato,



mancati diritti, disuguaglianze, anche in sinergia con il Tavolo provinciale costitutivo della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità;

- promuovere la messa in rete di metodi, modelli e percorsi formativi selezionati dalle diverse componenti, al fine di individuare temi di comune interesse, sviluppare studi e approfondimenti utilizzando la “rete delle competenze” e le “buone pratiche” già avviate;
- diffondere specifiche campagne di sensibilizzazione mirate alle situazioni più critiche e sensibili, anche nei confronti degli Enti preposti a funzioni ispettive;
- esaminare le risultanze del Coordinamento delle attività di controllo di cui all’art. 2.

La Cabina di Regia viene convocata dal Prefetto almeno una volta ogni trimestre, su iniziativa del Prefetto stesso o su richiesta da parte di uno o più soggetti firmatari.

Art. 5

Osservatorio della sicurezza

Lo strumento che verrà utilizzato dal Tavolo permanente per raccogliere e mettere a sistema i dati e le informazioni, acquisite in forma aggregata e statistica dai Soggetti firmatari di cui all’articolo 4, è l’Osservatorio della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Osservatorio si connota quale organismo di monitoraggio costante sui temi della salute e sicurezza del lavoro ed è composto da rappresentanti dell’INAIL, dell’INPS, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’Asl ed è costituito con decreto del Prefetto.

L’Osservatorio ha il compito di analizzare i dati degli infortuni sul lavoro e proporre opportune iniziative al Tavolo di Coordinamento.

Art. 6

Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione

Le Parti concordano sulla necessità di potenziare al massimo l’attività di formazione dedicata a tutti i settori lavorativi, con particolare riferimento ai settori maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico.



Quello della formazione è un tema imprescindibile, che deve essere inteso come strumento per rendere consapevoli i diversi attori della sicurezza in azienda e orientare verso comportamenti corretti e sicuri.

In particolare, devono essere promosse azioni informative relative ai rischi professionali generici e specifici, rivolte ai lavoratori ed agli imprenditori, e finalizzate alla prevenzione dei rischi esistenti negli ambienti di lavoro, oltre ad azioni mirate alla diffusione della cultura della sicurezza.

Tutti i Soggetti firmatari collaboreranno e si coordineranno, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio e disponibilità di personale e con l'esclusione dei corsi di cui al D. Lg.vo. N. 81/08, di competenza di ciascun datore di lavoro, per rendere disponibili relatori qualificati sui temi in questione, per iniziative di carattere teorico e simulazioni pratiche, percorsi formativi o seminari di approfondimento tecnico per promuovere la cultura della sicurezza; diffondere periodiche campagne di comunicazione sul tema della sicurezza sul lavoro, condividere "*buone pratiche*", replicare soluzioni efficaci per i settori a maggior rischio.

Sarà cura delle Parti evitare che iniziative formative si sovrappongano a percorsi avviati anche in attuazione di appositi bandi INAIL, mirati al rafforzamento della cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro nei vari ambienti socioeconomici.

Unindustria Calabria si impegna ad attuare una misura per l'implementazione dei corsi formativi professionali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi presso l'Ente Edile di Formazione, a valere sul Fondo dell'1,05% pari ad euro 1.114.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 2 del CCPL sottoscritto in data 24 settembre 2021, rubricato "Incentivi alle imprese per la sicurezza dei lavoratori".

La misura prevede che le imprese abbiano il rimborso delle spese sostenute per un importo forfettario pari ad euro 25,00/ora, in base alle ore necessarie per il conseguimento dell'attestato di avvenuta formazione, che dovrà svolgersi esclusivamente presso l'Ente Unico di Formazione.

Art.7

**Ruolo dell'Università, dell'Ambito territoriale provinciale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dei Consulenti del
Lavoro**



È importante coinvolgere le scuole nella formazione sulla sicurezza, con lo scopo di formare una coscienza nei giovani e inserire l'insegnamento della sicurezza del lavoro, per poter acquisire conoscenze non soltanto in modo nozionistico, ma in un'ottica di prevenzione e protezione, oltre ad acquisire il rispetto delle normative e delle procedure con un'attenzione costante al rispetto delle tutele individuali e collettive.

A tal fine, l'INAIL e/o altro Soggetto firmatario del presente Patto, rendono disponibili le proprie risorse umane e strumentali per l'attivazione e l'erogazione di opportuni percorsi da espletare negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nei CPIA, eventualmente nell'ambito dei percorsi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), mediante la stipula di convenzioni con i singoli istituti scolastici.

La difficoltà di comprensione linguistica di lavoratori di origine straniera, oltre che costituire un ostacolo per l'integrazione nel tessuto sociale, è anche causa di maggiore rischio di infortunio in ambito lavorativo.

I Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento dell'italiano (L2) sono svolti nella normale erogazione della progettazione didattica e formativa dei CPIA.

Sono destinati agli *adulti stranieri* e finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa.

L'Università degli Studi di Catanzaro garantirà moduli di formazione permanente nella materia, fortemente connessi con l'attività dell'Osservatorio della sicurezza, di cui all'art. 5, che fornirà dati e informazioni utili per i percorsi di aggiornamento e perfezionamento, con una dinamica bidirezionale che terrà conto della situazione locale, restituendo percorsi di insegnamento con un valore aggiunto.

I Consulenti del Lavoro sono già attivamente impegnati nella divulgazione e nella sensibilizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, il 19 dicembre 2024 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'INAIL, volto a promuovere iniziative congiunte per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione in ambito lavorativo e collaborano altresì con le istituzioni scolastiche, anche nella provincia di Catanzaro, per sensibilizzare i giovani sui temi della legalità, del lavoro etico e della sicurezza sul lavoro.



Tutti i soggetti firmatari si impegnano a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad implementare i corsi formativi professionali in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal CCPL sottoscritto in data 24 settembre 2021 all'articolo 2 ("Incentivi alle imprese per la sicurezza dei lavoratori").

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, l'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti premianti già adottati per il rimborso delle visite mediche e la stessa verrà attuata attraverso le modalità tecnico-operative già adottate fino alla disponibilità finanziaria del fondo dell'1,05% di Ance Catanzaro, Ance Crotone e Ance Vibo Valentia.

Art. 8

Coordinamento e realizzazione delle iniziative di formazione

Le Parti si impegnano a rendersi disponibili, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio e con la disponibilità di risorse interne, per una reciproca collaborazione nella predisposizione di iniziative formative che coinvolgono diversi soggetti.

Verranno promossi percorsi di valorizzazione delle figure degli RLS, RLSS e RLST, anche in collaborazione con il SIRS (Servizio Informativo dei Rappresentanti per la Sicurezza) regionale e provinciale e degli altri attori della sicurezza, quali RSPP e ASPP.

Le Associazioni datoriali assicureranno piena collaborazione mettendo a disposizione le competenze specialistiche necessarie a facilitare l'interazione con le imprese aderenti.

Il coordinamento promuove l'implementazione di tecnologie digitali e multimediali sia per addestrare i lavoratori a compiere azioni anche complesse in sicurezza sia per condividere le informazioni con tutte le Parti firmatarie, per far luce su tutte quelle situazioni (c.d. "incidenti mancati") che hanno costituito una criticità ma non sono sfociati in concreti episodi incidentali.

Art. 9

Organismi paritetici per la sicurezza



Le Parti intendono valorizzare il ruolo degli organismi paritetici per la sicurezza iscritti nel repertorio nazionale di cui al Decreto Ministero Lavoro n. 171/2022 dell'11 ottobre 2022, attivi nella provincia di Catanzaro (artigianato, edilizia, turismo e commercio, cooperazione sociale, agricoltura), come, ad esempio, il Tavolo istitutivo della Rete del Lavoro Agricolo di qualità.

In quest'ottica tali organismi forniranno all'Osservatorio e al Tavolo permanente la relazione annuale dell'attività svolta (numero di visite, corsi di formazione, seminari, ecc.).

Art. 10

Prevenzione e tutela della salute

Nell'ambito del concetto di sicurezza sul lavoro deve essere inserita anche la promozione della salute del lavoratore, intesa come riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, da attuarsi con il coinvolgimento, oltre che dei singoli Soggetti competenti dal punto di vista istituzionale, anche di Gruppi di lavoro più ampi.

Obiettivo del presente protocollo è, altresì, la collaborazione finalizzata a favorire l'emersione delle malattie professionali, la promozione dell'adozione, da parte dei datori di lavoro di "buone prassi" e percorsi di responsabilità sociale, il favorire programmi di miglioramento del "benessere organizzativo".

Art. 11

Misure di sicurezza dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento



(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Il presente Patto è stipulato nel rispetto delle prescrizioni, così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Art. 12

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Ferma restando la natura statistica dei dati oggetto del presente Protocollo, le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati oggetto del presente Patto, ciascuna per il proprio ambito di competenza, assicurano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata e posta alla base del presente Patto. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano affinché i dati non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 4 e 28, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 4 e 29, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno,



sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Art. 13

Validità del Patto – Invarianza di risorse e spese

Il Presente Patto ha validità triennale dal momento della firma.

All'attuazione del presente Patto si provvede con le risorse umane e strumentali ordinarie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti firmatarie.



FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

PREFETTURA – U.T.G. DI CATANZARO

Il Prefetto Castrese De Rosa

PROVINCIA DI CATANZARO

Il Presidente Mario Amedeo Mormile

COMUNE DI CATANZARO

Il Sindaco Nicola Fiorita

COMUNE DI LAMEZIA TERME

Il Sindaco Mario Murone

QUESTURA DI CATANZARO

Il Questore Giuseppe Linares

COMANDO PROVINCIALE

ARMA CARABINIERI DI CATANZARO

Il Comandante Giuseppe Mazzullo

COMANDO PROVINCIALE

GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO

Il Comandante Pierpaolo Manno

COMANDO PROVINCIALE

DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Il Comandante Giuseppe Bennardo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

“MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO

Il Rettore Giovanni Cuda

ISPETTORATO TERRITORIALE

DEL LAVORO DI CATANZARO

Il Dirigente Annarita Carnuccio



**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
DI CATANZARO**

Il Dirigente Concetta Gulli

INPS DI CATANZARO

Il Dirigente Giorgio Benvenuto

INAIL DI CATANZARO

Il Dirigente Teresa Citraro

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO**

**Il Commissario Straordinario
Antonio Battistini**

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA**

Il Presidente Pietro Falbo

CGIL CATANZARO

Il Segretario Gianfranco Trotta

CISL CATANZARO

Il Segretario Daniele Gualtieri

UIL CATANZARO

Il Segretario Maria Elena Senese

UGL CATANZARO

Il Segretario Vittorio Veneto Chiarella

USB CATANZARO

Il Segretario Antonio Jiritano

UNINDUSTRIA CATANZARO

Il Presidente Aldo Ferrara

CNA CATANZARO

Il Presidente Paolo D'Errico



CONFARTIGIANATO CATANZARO

Il Presidente Lorenzo Mostaccioli

CONFCOMMERCIO CATANZARO

Il Presidente Giovanni Ferrarelli

CONFESERCENTI CATANZARO

Il Presidente Francesco Baggetta

CIA CATANZARO

Il Presidente Maria Grazia Milone

**COLDIRETTI CATANZARO,
CROTONE E VIBO VALENTIA**

Il Presidente Fabio Borrello

CONFAGRICOLTURA

Il Presidente Raffaele Stanizzi

COPAGRI CATANZARO

Il Presidente Francesco Macrì

LEGACOOP CATANZARO

Il Presidente

Maurizio

Stasi

ANMIL CATANZARO

Il Presidente Luigi Francesco Cuomo

**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO**

Il Presidente Giuseppe Gaetano

**ALBO DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE
NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO
DELLE PROVINCE CATANZARO,
CROTONE E VIBO VALENTIA**

Il Presidente Carlo Mercuri



Catanzaro, 4 luglio 2025